

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITA' INTERNA PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E DI RICERCATORE, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, N.210 –

(emanato con decreto rettorale n. 695 del 18 agosto 1999;
(modificato con decreto rettorale n. 211 del 31 luglio 2008)

CAPO I PARTE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art.1, comma 2 della legge 3 luglio 1998, n.210, disciplina le procedure per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, mediante trasferimento nonché le procedure di mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori nell'ambito dell'Università di Camerino.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a) per "*Ministero*" il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- b) per "*Università*" l'Università degli Studi di Camerino;
- c) per "*sede*" si intende la sede di Camerino: I professori e i ricercatori dell'Università sono inquadrati con Decreto del Rettore in apposite dotazioni organiche distinte per qualifica e per sede;
- d) per "*Rettore*" il rettore dell'Università di Camerino;
- e) per "*trasferimento*" il provvedimento mediante il quale, esclusivamente a domanda e secondo le procedure indicate nel presente regolamento, si dispone la copertura di un posto vacante di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore con il passaggio dalla stessa e da altra sede universitaria di un professore o ricercatore nella stessa posizione organica occupata nell'Amministrazione di provenienza;
- f) per "*mobilità interna*" la procedura mediante la quale i professori di ruolo e i ricercatori dell'Università sono inquadrati in un diverso settore scientifico-disciplinare nell'ambito della Facoltà di appartenenza, nonché la procedura mediante la quale, esclusivamente a domanda e secondo le procedure indicate nel presente regolamento, si attua la copertura di un posto vacante di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore con il passaggio sul posto vacante di un docente o ricercatore titolare della stessa qualifica e appartenente ad altra Facoltà dell'Università;
- g) per "*posto vacante*" il posto di ruolo di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, previsto nelle rispettive dotazioni organiche dell'Università, che, alla data del 1° novembre, risulta libero e disponibile, o che, sempre con riferimento alla predetta data, si renderà libero e disponibile, a seguito di cessazione dal servizio del titolare per qualsiasi causa, a condizione che sia stata preventivamente accertata e formalmente impegnata dal Consiglio di Amministrazione la disponibilità finanziaria necessaria per assicurare la sua utilizzabilità;
- h) per "*budget*" di Facoltà la somma dei finanziamenti resisi disponibili per cessazioni dal servizio di professori di ruolo e ricercatori appartenenti alla Facoltà, in conformità ai criteri all'uopo stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 2 - Programmazione

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei

posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, le Facoltà, d'intesa con le strutture didattiche interessate, in sede di programmazione dell'attività didattica, formulano, di norma entro il 31 maggio, motivate proposte in merito.

Dette proposte devono essere coerenti con il Piano di Sviluppo pluriennale, aggiornato annualmente, predisposto dalla Facoltà e approvato dal Senato Accademico ai sensi dello Statuto; inoltre, in coerenza con la programmazione didattica di cui all'art.7 del DPR.382/80, le Facoltà devono tenere conto:

- . delle particolari esigenze didattiche correlate al mantenimento e al potenziamento dell'offerta formativa, sia in termini quantitativi, ma anche qualitativi e innovativi. In caso di modifiche a detta programmazione, dovrà essere preventivamente adottato apposito provvedimento anch'esso adeguatamente motivato;

- . del numero dei docenti afferenti ai vari settori scientifico-disciplinari;

e dovranno precisare:

- . il settore scientifico-disciplinare che si intende coprire;

- . i settori scientifico-disciplinari considerati affini;

- . le modalità di copertura, se per trasferimento o per mobilità interna;

- . nell'ambito del budget a disposizione di ciascuna Facoltà, l'entità del finanziamento che si intende utilizzare.

2. Nel caso in cui il posto venga coperto per trasferimento da un docente o ricercatore la cui retribuzione comporti per il bilancio dell'Università un onere maggiore rispetto al finanziamento che la Facoltà può mettere a disposizione, il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare circa l'individuazione della copertura aggiuntiva.

3. Sulla base delle proposte pervenute dalle Facoltà ai sensi del primo comma, il Senato Accademico, di norma entro il 10 luglio, in sede di programmazione del fabbisogno di personale docente e ricercatore:

- . verifica la congruità delle proposte formulate con la programmazione didattica delle singole Facoltà, nonché la congruenza tra le modalità di copertura proposte e le esigenze, didattiche, assistenziali e di ricerca dei settori scientifico-disciplinari;

- . in caso di esito positivo, approva la proposta di copertura del posto e avanza immediata richiesta al Consiglio di Amministrazione di accertarne l'effettiva disponibilità finanziaria ai fini dell'assunzione del relativo impegno di spesa.

4. In attuazione degli obiettivi didattici compresi nella programmazione e al fine di favorire il riequilibrio delle risorse esistenti per soddisfare le proprie esigenze didattiche e scientifiche, le Facoltà, nel rispetto delle modalità di cui al capo III, possono decidere, su domanda degli interessati e nell'ambito della stessa Facoltà, il passaggio per mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori su settori scientifico-disciplinari diversi da quello di titolarità ed il cambiamento di sede, conservando il settore scientifico-disciplinare, o per passaggio a diverso settore scientifico-disciplinare (in questo ultimo caso non prima di esser rimasto almeno tre anni nello stesso settore scientifico disciplinare). Il passaggio a diverso settore scientifico-disciplinare dovrà essere sottoposto a parere del Consiglio Universitario Nazionale

CAPO II - TRASFERIMENTI

Articolo 3 - Attivazione delle procedure di trasferimento, pubblicità e termine di conclusione del procedimento -

1. In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici ai sensi del precedente articolo,

L'Università emette specifici AVVISI di vacanza dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, distinti per settore scientifico-disciplinare, da coprire mediante trasferimento.

2. Nell'avviso deve essere indicato il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire, i settori scientifico-disciplinari considerati affini dalla Facoltà e la sede.

Con riguardo alle articolazioni disciplinari interne dei settori e dalle connesse esigenze didattiche e scientifiche, l'avviso può prevedere anche la tipologia dell'impegno scientifico e didattico che sarà richiesto al vincitore per soddisfare dette esigenze. In tal caso, in sede di espletamento delle procedure di valutazione comparativa previste dal presente regolamento, la Facoltà dovrà esprimersi anche sulla congruenza dei profili professionali dei candidati rispetto alle proprie peculiari esigenze.

3. Dell'avviso di vacanza viene data pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e affissione all'albo ufficiale dell'Università e all'albo della Facoltà interessata.

4. Le procedure di trasferimento devono concludersi entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Articolo 4 - Requisiti

1. Possono partecipare all'espletamento delle procedure di valutazione comparativa previste per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, rispettivamente i professori ordinari, associati e ricercatori, appartenenti sia ad università statali sia ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell'art.12 e dell'art.13, primo comma numeri da 1) a 9), del DPR.11.07.1980, n.382.

2. I professori di ruolo possono chiedere di essere trasferiti ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) siano professori ordinari o associati confermati qualora in possesso della qualificazione scientifica adeguata nel settore scientifico-disciplinare di destinazione;

b) siano già stati titolari del settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso o di settori scientifico-disciplinari considerati affini dalla Facoltà, non abbiano cambiato settore scientifico-disciplinare nel precedente triennio e siano in possesso di qualificazione scientifica adeguata nel settore scientifico-disciplinare di destinazione.

I ricercatori possono chiedere di essere trasferiti ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di titolarità, qualora siano in possesso della competenza scientifica adeguata. A tal fine, i ricercatori confermati devono essere autori di una produzione scientifica adeguata nel settore scientifico-disciplinare di destinazione.

3. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Articolo 5 - Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente regolamento, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Preside di Facoltà direttamente, a mezzo fax o a mezzo posta, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nell'avviso di vacanza.

2. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 20 e superiori a

30 giorni e decorrono dal giorno successivo a quello della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato l'avviso di vacanza.

3. Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art.4, comma 3, del presente regolamento dovranno essere allegati:

a) curriculum della propria attività scientifica e professionale compilato secondo il modello allegato;

b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

c) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

4. Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Il candidato deve dichiarare che per i lavori stampati in Italia sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art.1 del D.L. luogotenenziale 31.8.1945, n.660.

5. Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nell'elenco di cui alla lettera b) del precedente comma 3); né verranno considerati le pubblicazioni e i lavori pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Articolo 6 - Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione

1. Ai fini della valutazione comparativa dei candidati, il Consiglio di Facoltà deve prendere in considerazione tutti i titoli presentati dagli aspiranti al trasferimento.

2. Il Consiglio di Facoltà valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento al curriculum scientifico complessivo, ai titoli espressamente dichiarati alle pubblicazioni e ai lavori presentati.

3. Per valutare le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i seguenti criteri:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso;

c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica in relazione ai settori scientifico-disciplinari;

e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.

4. Per i fini di cui al comma 3 è possibile fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

5. Costituiscono, in ogni caso, titoli, se dichiarati, da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

a) l'attività didattica svolta in corsi ufficiali delle Università;

b) i servizi prestati nelle Università e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;

c) altre attività accademiche istituzionali;

- d) l'attività in campo clinico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
- e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

6. Nelle valutazioni comparative riguardanti i ricercatori, sono, comunque, valutati tra i titoli dichiarati oltre quelli indicati nel precedente comma 5, anche i seguenti:

- a) titoli di dottore di ricerca;
- b) la fruizione di assegni di ricerca;
- c) la partecipazione a programmi di ricerca;
- d) la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca.

7. Il Consiglio di Facoltà può, ove lo ritenga opportuno o le circostanze richiedano l'effettuazione di un esame approfondito, costituire una Commissione istruttoria con il compito di svolgere la valutazione comparativa di cui ai commi precedenti.

I componenti la Commissione sono nominati dal Consiglio di Facoltà in numero di tre tra i professori di prima fascia, se il posto a trasferimento è di prima fascia; tra i professori di prima e seconda fascia, se il posto a trasferimento è di seconda fascia; tra i professori di prima fascia, seconda fascia e ricercatori confermati, se il posto a trasferimento è di ricercatore.

Completata la fase istruttoria, la Commissione redige una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà.

8. La deliberazione sulla chiamata è adottata dal Consiglio di Facoltà ai sensi dell'art.22 e 60 dello Statuto di Ateneo.

9. Ai fini della determinazione del quorum strutturale e funzionale si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono alla seduta.

10. La Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche dei profili professionali dei candidati.

11. In caso di motivazione carente o non adeguata il Rettore può chiedere al Consiglio di Facoltà un'integrazione della motivazione.

Articolo 7 - Provvedimento di trasferimento

1. Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore e decorre dal 1° novembre. Superato questo termine, il trasferimento avrà effetto dal 1° novembre dell'anno successivo.

Il provvedimento del Rettore è definitivo.

2. Il decreto rettorale è notificato a tutti i candidati entro 20 giorni dall'emanazione. Entro lo stesso termine, il Preside comunica la deliberazione del Consiglio di Facoltà nel caso in cui lo stesso abbia deciso di non procedere ad alcuna chiamata, notificandola a tutti gli interessati.

3. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di trasferimento, il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei titoli dichiarati all'atto della domanda anche attraverso dichiarazione sostitutiva.

CAPO III - MOBILITA' INTERNA

Articolo 8 - Procedure

1. In attuazione della programmazione didattica di cui all'art.2, l'Università può disporre la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, anche per mobilità interna, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da ricoprire mediante mobilità interna;

b) termini utili per la presentazione delle domande non inferiori a 15 giorni dall'avviso di mobilità interna affisso all'albo dell'Università e delle strutture didattiche interessate. L'avviso di mobilità interna è inviato per posta elettronica a cura del Preside a tutti i docenti o ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari interessati;

c) per la mobilità interna da una Facoltà all'altra è richiesta una permanenza di almeno tre anni nella Facoltà di provenienza ovvero il nulla osta di questa alla mobilità;

d) valutazione positiva ed, in caso di più domande, comparata del curriculum e dei titoli effettuata dal Consiglio di Facoltà, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno di una commissione di docenti e ricercatori confermati, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso o nei settori affini, composta nel rispetto dei criteri stabiliti nell'art.6 comma 7 del presente regolamento.

2. Al fine di favorire il riequilibrio delle risorse esistenti, il Consiglio di Facoltà, con esplicita e dettagliata motivazione in relazione alle sue esigenze didattiche e scientifiche, potrà consentire il passaggio per mobilità interna di professori di ruolo e di ricercatori confermati su settori scientifico-disciplinari diversi da quello di titolarità purché ricorrano le condizioni di cui all'art.4, secondo comma.

3. Il Consiglio di Facoltà effettua la valutazione dei profili culturali e professionali dei candidati e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, tenuto conto delle limitazioni di cui all'art.22 e 60 dello Statuto di Ateneo. Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Facoltà, affida ad una Commissione istruttoria il compito di svolgere la valutazione comparata. La Commissione, completata la fase istruttoria, redige una relazione da sottoporre al Consiglio di Facoltà.

4. Il Consiglio di Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata dandone ampia motivazione.

5. In caso di mobilità interna nell'ambito della stessa Facoltà che ha corsi di studio attivati in sedi diverse, la richiesta di mobilità ad una sede diversa, quando questa non comporti la copertura di un posto vacante specificatamente assegnato all'organico della sede, è disposta previo parere favorevole del Senato Accademico.

6. In caso di mobilità interna ad altra Facoltà la quale non riguardi la copertura di un posto vacante specifico, il passaggio del docente è disposto previo pareri favorevoli del Consiglio della Facoltà cui appartiene il docente e del Senato Accademico.

7. Le procedure di mobilità interna di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo si concludono con il decreto del Rettore, che, per quanto riguarda il comma 2 (cambiamento di settore scientifico-disciplinare), sarà emanato a seguito dell'acquisizione del previsto parere del CUN.

Lo stesso decreto rettorale indicherà la data a partire dalla quale il provvedimento avrà effetto.

8. Il decreto del Rettore è comunicato a tutti gli interessati entro 20 giorni dall'emanazione.

CAPO IV - EFFICACIA

Articolo 9 - Efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua affissione all'albo dell'Università.”